

(luogo), luglio 2021

Novità relative all'indennità per lavoro ridotto (ILR) in vigore dal 1° luglio 2021

Avviso: la presente comunicazione è indirizzata a tutte le aziende che nel periodo compreso tra marzo e giugno 2021 hanno inviato almeno una domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto. Se nel giugno 2021 la vostra azienda ha subito una perdita di lavoro al massimo del 50% e dal 1° luglio 2021 non ha più fatto valere il diritto all'ILR, potete ignorare la presente comunicazione.

Gentili Signore, Egregi Signori,

il Consiglio federale ha deciso di mantenere la procedura sommaria per il conteggio del lavoro ridotto (ILR) fino al 30 settembre 2021. Fino a questa data, per il conteggio dell'ILR, si devono quindi usare esclusivamente i moduli COVID-19.

Poiché il Parlamento ha deciso di prorogare la regolamentazione relativa ai lavoratori a basso reddito fino al 31 dicembre 2021, la SECO metterà tempestivamente a disposizione i moduli opportunamente aggiornati anche per il periodo da ottobre 2021 in poi.

Nel mese di marzo 2020 la SECO ha pubblicato un modulo di preannuncio semplificato. Dal 1° settembre 2021 torna in vigore il modulo di preannuncio ordinario e si dovrà quindi utilizzare questo modulo.

I moduli attualmente in vigore per la domanda e il conteggio dell'ILR saranno disponibili su www.lavoro.swiss.ch a partire dalla metà di luglio 2021 all'incirca, mentre il modulo ordinario per il preannuncio di lavoro ridotto da inizio agosto 2021. L'eService per il preannuncio del lavoro ridotto sarà disponibile da inizio settembre 2021.

Nelle pagine seguenti trovate una panoramica sullo stato di attuazione dell'indennità per lavoro ridotto. Tuttavia vi preghiamo di tenervi costantemente aggiornati in merito a possibili modifiche visitando il sito www.lavoro.swiss.ch.

Distinti saluti

NOVITÀ

Prolungamento della durata massima di riscossione durante un termine quadro in corso di 24 periodi di conteggio (mesi)

Da luglio 2021 la durata massima di riscossione dell'ILR viene estesa a 24 periodi di riscossione (mesi). Questa regolamentazione è valida fino a febbraio 2022.

Periodo di attesa

Da luglio 2021 per la riscossione dell'ILR si applicherà un periodo di attesa di un giorno per periodo di conteggio. Ciò significa che per ogni periodo di conteggio il datore di lavoro si assume i costi salariali di un giorno pari all'indennità per lavoro ridotto per ciascun collaboratore interessato.

Giustificazione della perdita di lavoro superiore al 50%

Se dal periodo di conteggio di giugno un'azienda rivendica una perdita di lavoro superiore al 50%, deve giustificare alla cassa di disoccupazione che

- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano ad essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite di lavoro attribuibili alla pandemia o ai corrispondenti provvedimenti delle autorità;
- la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l'ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.

Le giustificazioni devono essere supportate con l'opportuna documentazione. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Lavoratori su chiamata e persone con rapporto di lavoro a tempo determinato

Il diritto all'ILR per queste persone può essere fatto valere solo se i provvedimenti delle autorità impediscono la ripresa completa del lavoro in azienda, cioè se l'attività è ostacolata da provvedimenti restrittivi, p. es. dalle restrizioni relative al numero di persone autorizzate.

Esempi:

- un ristorante che, a causa dei provvedimenti delle autorità relativi all'uso degli spazi interni del ristorante, non riesce a servire lo stesso numero di clienti e quindi non può riprendere completamente la sua attività, può soddisfare la condizione prevista;
- un teatro che non può riprendere completamente la sua attività a seguito delle limitazioni a 1 000 persone per gli eventi aperti al pubblico che si tengono al chiuso, può soddisfare la condizione prevista;
- un ristorante che ha estese aree di posti a sedere all'aperto che sono coperte e riparate dal vento e quindi poco dipendenti dalle condizioni meteorologiche, e che dispone quindi delle stesse capacità di prima del COVID, non soddisfa la condizione prevista.

Le CD trasmettono al SC per verifica i casi per cui vi sia motivo di credere che le suddette condizioni non siano rispettate.

Modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici» (modulo 716.307.1)

A partire dal periodo di conteggio luglio 2021, tutte le aziende che intendono far valere il loro diritto all'ILR devono inoltrare il modulo adattato per la procedura sommaria «Rapporto sulle ore perse per motivi economici». Firmando, i lavoratori interessati dal lavoro ridotto confermano alla fine del mese le perdite di lavoro per cui viene fatto valere il diritto e confermano inoltre di continuare ad accettare il lavoro ridotto. Oltre ai documenti aziendali già previsti, il modulo costituisce quindi un'integrazione obbligatoria al modulo «Domanda e

conteggio di indennità per lavoro ridotto» e sarà disponibile sul sito www.lavoro.swiss da metà luglio 2021.

Di seguito sono elencati i punti da tenere in considerazione relativi al «Rapporto sulle ore perse per motivi economici».

Firme mancanti

- Non possono essere sostituite da una conferma per mail o un messaggio dal cellulare del collaboratore interessato.
- In via eccezionale l'ILR può essere versata anche per una persona che, per motivi plausibili, non può più apporre la propria firma (nel caso in cui abbia per esempio lasciato l'azienda) e se l'azienda presenta una motivazione scritta.
- In via eccezionale l'ILR può essere versata anche per una persona assente perché in ferie. Anche in questo caso l'azienda è tenuta a motivare per iscritto l'assenza e a inviare la conferma firmata con il modulo di conteggio del mese successivo o al più tardi un mese dopo.

Le grandi aziende con almeno un centinaio di collaboratori possono rinunciare alla firma di ogni singolo lavoratore se

- il lavoro ridotto è regolamentato secondo uno schema ben definito (p. es. primo gruppo: lunedì e martedì, 2° gruppo: mercoledì e giovedì) e
- le ore di lavoro perse nel corso del mese possono essere confermate per scritto da un rappresentante dei lavoratori.

Presa in considerazione dell'orario flessibile

La disposizione relativa all'orario flessibile aziendale rimane in vigore anche durante la procedura sommaria.

Durante i periodi di lavoro di ridotto non è possibile effettuare un numero eccessivo di ore in esubero nell'ambito dell'orario flessibile (OF). Il numero di ore in esubero e di ore non lavorate può variare in una fascia compresa tra +/- 20 ore, affinché queste non vengano prese in considerazione nel computo della perdita di lavoro dovuta a motivi economici. Per questo motivo le ore in esubero computate nel saldo OF del collaboratore non riducono la perdita di lavoro dovuta a motivi economici se non superano il limite di +20 ore del saldo OF. Viceversa, le ore in meno computate nel saldo OF non aumentano la perdita di lavoro causata dalla situazione economica.

Di norma l'azienda è libera di decidere se gestire le ore in esubero o in meno nell'ambito del conto OF dei collaboratori nel rispetto del quadro indicato.

Per le disposizioni dettagliate si veda la Prassi LADI ILR, B10 segg., disponibile su www.lavoro.swiss.

Tuttavia, prerequisiti fondamentale per l'applicazione dell'orario flessibile sono che sia regolamentato dall'azienda, che sia già in vigore e che sia già stato applicato in precedenza. In questo caso si deve presentare anche il regolamento dell'orario flessibile.

Durante il periodo di validità della procedura sommaria semplificata le aziende non sono tenute a comprovare in maniera dettagliata alla cassa di disoccupazione i saldi OF dei loro collaboratori e le relative variazioni.

Tutte le ulteriori ore in esubero effettuate dai collaboratori interessati dal lavoro ridotto nell'ambito di un periodo di conteggio contribuiscono a ridurre la perdita di lavoro

computabile. Queste ore in esubero devono essere indicate del modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici» compilando il campo relativo.

REGOLAMENTAZIONI TUTTORA IN VIGORE

Massimo 4 periodi di conteggio con perdita di lavoro superiore all'85% dal periodo di conteggio aprile 2021

I periodi di conteggio da marzo 2020 fino a marzo 2021 compreso non vengono computati per la durata massima di riscossione pari a quattro periodi di conteggio in caso di perdita lavorativa superiore all'85%. Da aprile 2021 i mesi percepiti con perdita di lavoro superiore all'85% vengono di nuovo computati per un massimo di 4 mesi per termine quadro.

Ore in esubero

Fino al 30 settembre 2021 le ore in esubero effettuate prima dell'introduzione del lavoro ridotto non devono essere più innanzitutto compensate. Ciò significa che questi saldi delle ore in esubero non contribuiscono a ridurre la perdita di lavoro conteggiabile.

Apprendisti

Gli apprendisti hanno diritto all'ILR per i periodi di conteggio da gennaio a settembre 2021 se soddisfano determinate condizioni.

Nessuna considerazione dell'occupazione provvisoria

Fino a settembre 2021 le occupazioni provvisorie dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto non vengono prese in considerazione.

ILR aumentata per lavoratori a basso reddito

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 17a della legge COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 l'ILR per i lavoratori a basso reddito sarà compresa tra l'80% e il 100% secondo l'importo del loro salario.

Sospensione del termine di preannuncio

Fino al 31 dicembre 2021 non è più necessario rispettare alcun termine di preannuncio. L'autorizzazione può quindi essere rilasciata a partire dalla data di arrivo del preannuncio.

Procedura di preannuncio semplificata

La procedura di preannuncio semplificata è stata prolungata fino al 31 agosto 2021. A partire dal 1° settembre 2021 si applicherà nuovamente la procedura di preannuncio ordinaria, ossia tutti i preannunci relativi a un periodo a partire dal 1° settembre 2021 devono essere nuovamente presentati con il modulo ordinario e conseguentemente verificati.

Prolungamento della durata massima di autorizzazione

Dal 1° luglio 2021 le autorizzazioni non possono più essere rilasciate per sei mesi completi ma solo fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° ottobre 2021 le autorizzazioni rilasciate avranno nuovamente una durata di tre mesi.